

BANDO DI ATTUAZIONE

MISURA: SOVVENZIONE DIRETTA ALLE AZIENDE DELLA TOSCANA CHE ALLEVANO OVICAPRINI DA LATTE.

*Legge regionale 5 maggio 2020 n. 28 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020–2022”
art. 9 comma 1, lettere b) e c)*

Deliberazione di Giunta Regionale n. 820 del 29 giugno 2020

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

TITOLO DELLA MISURA: SOVVENZIONE DIRETTA ALLE AZIENDE DELLA TOSCANA CHE ALLEVANO OVICAPRINI DA LATTE.

1. Descrizione della misura

La misura, di cui alla legge regionale del 5 maggio 2020, n. 28 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, articolo 9, comma 1, lettera b), è finalizzata a sostenere il settore ovicaprino dai gravi danni economici conseguenti all’epidemia COVID-19 e a preservare la continuità dell’attività delle aziende agrozootecniche toscane che allevano ovicapri da latte, in questo momento particolarmente a rischio per gravi carenze di liquidità.

In particolare, le imprese zootecniche che allevano ovicapri da latte, a causa dell’epidemia COVID-19, hanno subito danni legati sostanzialmente ad un incremento del costo delle materie prime per l’alimentazione animale (dovuto principalmente alle difficoltà nelle movimentazioni delle merci) e ad una ridotta disponibilità delle stesse. A questo si sono aggiunte - sul fronte della trasformazione - da un lato una contrazione dei consumi di formaggi freschi e freschissimi, legata al pressoché totale azzeramento del canale di vendita HoReCa, dall’altro un forte calo delle esportazioni verso i consueti canali di sbocco, specie a carico delle produzioni lattiero-casearie a denominazione di origine.

La misura consiste in una sovvenzione diretta alle imprese agricole titolari di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di ovicapri da latte, commisurata al numero dei capi allevati; ciò in quanto negli allevamenti di classi di ampiezza più ampie si hanno delle economie di scala che riducono il costo di mantenimento a capo (in particolare costo dell’alimentazione).

La presente misura si attua secondo quanto previsto dall’art. 54 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 129 del 20/05/2020 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) e rientra nel regime quadro notificato, ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” adottato dalla Commissione Europea il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 91 del 20.03.2020 e delle sue modifiche (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020. La Commissione Europea, con la decisione *State Aid SA.57021* del 21/5/2020, ha riconosciuto la compatibilità del succitato Regime Quadro, contenuto nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, con il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

2. Beneficiari

Possono accedere alla misura d’aiuto le micro, piccole e medie imprese agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361 CE della Commissione del 6 maggio 2003, titolari di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di capi ovi-caprini da latte, con una consistenza al 31 marzo 2020 di almeno cinquanta capi, risultante nella Banca Dati informatizzata Nazionale delle aziende

zootecniche istituita dal Ministero della Salute (di seguito denominata BDN), di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter accedere alla misura d'aiuto i richiedenti devono:

1) essere un'impresa agricola che ricade nella categoria delle micro, delle piccole e delle medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;

2) essere impresa agricola, titolare di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di capi ovini e/o caprini da latte (registrata in BDN con orientamento produttivo latte o misto), con una consistenza di almeno cinquanta capi al 31 marzo 2020, risultante dalla BDN di cui all'articolo 12 del D.lgs. 22 maggio 1999, n. 196;

3) essere in regola con la certificazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

4) avere l'attività oggetto del presente intervento attiva al momento di presentazione della domanda ed avere sede operativa situata sul territorio regionale toscano;

5) essere un'impresa non in difficoltà, alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 2, punto 14 del Reg. UE 702/2014 o, in deroga, in caso di microimpresa o piccola impresa (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultava già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non sia più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto di cui alla presente misura);

6) non aver riportato (legale rappresentante) nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti):

a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della UE, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;

c) condanna per ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i

provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertati di cui alle lettere a), b) e c). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

7) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

8) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi della condanna medesima alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;

9) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti, ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea o, altrimenti, di chiedere l'accesso alla sovvenzione prevista dal presente bando al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione, ai sensi dell'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;

10) essere in regola con le disposizioni in materia di cumulo di aiuti e rispetto delle soglie massime di aiuto ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e delle sue modifiche C (2020) 2215, adottata il 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 13/5/2020 e C (2020) 4509 final del 29/06/2020 e dagli articoli 54 e ss. del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.

Alle domande si applicano le disposizioni vigenti in materia di Aiuti di Stato.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e la decadenza dal sostegno.

Sono altresì escluse le domande delle imprese agricole, titolari di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di capi ovini e/o caprini da latte (registrate in BDN con orientamento produttivo latte o misto), delle quali non risulta, alla scadenza del bando, la registrazione in BDN del censimento al 31 marzo 2020 (necessario ai fini della verifica del requisito di cui al succitato punto 2 ed ai fini della determinazione dell'aiuto), fatte salve le domande delle imprese agricole, titolari di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di capi ovini e/o caprini da latte (registrate in BDN con orientamento produttivo latte o misto) che risultano in BDN con registro elettronico, per le quali viene rilevata la consistenza, da registro elettronico, al 31 marzo 2020.

4. Tipologia ed entità dell'aiuto

La misura della sovvenzione diretta è calcolata secondo scaglioni inversamente proporzionali alla classe d'ampiezza dell'allevamento del beneficiario, come da prospetto seguente:

<i>Scaglioni di ampiezza allevamento</i>	<i>Aiuto massimo a capo (euro)</i>
Fino a 150 capi	8,00
Da 151 a 250 capi	6,00
Da 251 a 400 capi	3,00
Oltre 400	2,00

Ai fini del calcolo del sostegno si applica la consistenza, capi totali identificati individualmente, al 31 marzo 2020, risultante dalla BDN (capi totali identificati individualmente al censimento al 31 marzo 2020 o, in caso di allevamento con registro elettronico, il numero di capi identificati singolarmente presenti al 31 marzo 2020), dell'allevamento/i, registrato/i con orientamento produttivo latte o misto (nel caso di orientamento misto, deve avere produzione di latte), del soggetto che ha presentato domanda.

4.1 Cumulo

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle misure di cui agli articoli 54 e ss. del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e della relativa notifica State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 “Regime Quadro”.

5. Priorità

Saranno liquidate prioritariamente le imprese agricole, individuate al paragrafo 2, che caseificano direttamente il latte prodotto dai propri allevamenti e che pertanto risultino registrate o riconosciute, ai sensi dei Regg. (CE) n. 852/2004 e 853/2004.

La priorità è assoluta e prevede che siano finanziate le ulteriori domande, solamente allorquando siano soddisfatte tutte le domande che presentano la priorità di cui al punto precedente.

Per quanto sopra indicato, il sostegno sarà liquidato seguendo il seguente ordine:

- le imprese ricadenti nella priorità, applicando massimali per capo in funzione degli scaglioni di ampiezza dell'allevamento, come indicati al paragrafo 4;
- successivamente, le imprese che non hanno la priorità, applicando i massimali per capo in funzione degli scaglioni di ampiezza dell'allevamento come indicati al paragrafo 4.

Qualora per ciascuna delle tipologie sopra indicate, le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno finanziario calcolato con i massimali di cui al precedente paragrafo 4, per quella tipologia il sostegno è ridotto proporzionalmente in relazione all'intero importo calcolato.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

6.1 Presentazione della domanda

Le domande di aiuto devono essere presentate nell'ambito del Sistema Informativo A.R.T.E.A attraverso la compilazione on-line della istanza predisposta da ARTEA medesima (ID 368) che provvede a ricevere le domande presentate e a protocollarle mediante la procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile secondo le modalità e i termini di cui ai punti successivi.

6.2 Termini di presentazione

La presentazione della domanda deve essere effettuata nel periodo compreso dal giorno successivo alla Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del presente bando e fino al **25 settembre 2020**, data ultima per la ricezione della domanda stessa, tramite i CAA tenutari del fascicolo aziendale, o della competente struttura di A.R.T.E.A per le aziende che hanno il proprio fascicolo presso quest'ultima.

La domanda è sottoscritta mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA del 31 dicembre 2015, n. 140 e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA); la domanda così sottoscritta è considerata contestualmente ricevuta.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate non sono ricevibili e saranno archiviate.

Il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto. Nel caso di presentazione di più domande sul sistema informativo, verrà considerata valida l'ultima domanda inserita in ordine cronologico.

Le domande relative al procedimento in oggetto, non sono soggette ad imposta di bollo.

6.3 Contenuti e allegati della domanda

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato:

- a) la collaborazione, pena l'esclusione, con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;
- b) il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 punti 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
- c) di avere una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di capi ovi-caprini da latte, con una consistenza al 31 marzo 2020 (capi totali identificati singolarmente in allevamento al censimento al 31 marzo 2020 o, in caso di allevamento con registro elettronico, il numero di capi identificati singolarmente presenti al 31 marzo 2020), rilevabile da BDN, di almeno cinquanta capi,
- d) il codice aziendale (come da registrazione in BDN) e che l'allevamento produce latte, nel caso di allevamento registrato in BDN, con orientamento produttivo MISTO,
- e) (l'eventuale) possesso del requisito di priorità di cui al precedente punto 5,
- f) che l'aiuto è richiesto per il numero di capi come risultante in BDN al 31 marzo 2020 (capi totali identificati individualmente al censimento al 31 marzo 2020 o, in caso di allevamento con registro elettronico, il numero di capi identificati singolarmente presenti al 31 marzo 2020).

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 punti 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono rese mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente deve essere consapevole, oltre che dell'esclusione dal sostegno e della sua restituzione, delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR 445/2000, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

7. Fasi del procedimento

7.1 Approvazione elenco beneficiari ed erogazione aiuto

Successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" acquisisce dalla BDN le consistenze al 31 marzo 2020 (capi totali identificati individualmente al censimento al 31 marzo 2020 o, in caso di allevamento con registro elettronico, il numero di capi identificati singolarmente presenti al 31 marzo 2020), degli allevamenti ovicaprini a orientamento produttivo latte e misto, registrate in

BDN; altresì acquisisce dal Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva - SISPC (di cui alla DGR 1 dicembre 2008 n.1003) l'elenco delle imprese agricole individuate, come al punto 2, che caseificano direttamente il latte prodotto dai propri allevamenti e che pertanto risultano registrate o riconosciute, ai sensi dei Reg. (CE) n. 852/2004 e 853/2004, e trasferisce dette informazioni ad ARTEA.

Sulla base delle informazioni pervenute e delle domande inserite, ARTEA produce l'elenco provvisorio dei beneficiari con relativo importo richiesto sulla base di quanto previsto ai paragrafi 4 e 5, evidenziando altresì i casi di esclusione.

Il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" acquisisce l'elenco di cui al punto precedente ed effettua le verifiche del caso, dando comunicazione alle aziende interessate, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/90, di eventuali esclusioni dal sostegno o dalla priorità.

Sulla base delle risultanze delle suddette verifiche svolte dal Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", ARTEA produce l'elenco definitivo dei beneficiari, che è approvato dal Dirigente Responsabile del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", ottemperando altresì alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017, registrando gli aiuti sul portale SIAN, all'interno del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e dando mandato ad A.R.T.E.A. di erogare quanto spettante agli aventi diritto.

Nel caso venga riscontrata, in fase di concessione e liquidazione del sostegno, una eventuale inadempienza contributiva, ai sensi dell'articolo 49 bis della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40, questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata ad ARTEA che provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

7.2 Cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione dal beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti al paragrafo 6;
- la mancanza dei requisiti di accesso di cui al precedente paragrafo 3.

8. Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti, a pena di revoca del contributo, al rispetto dei seguenti obblighi:

- permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- fornire le informazioni e le documentazioni tecniche e amministrative richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al paragrafo 4.1 del bando;
- restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti.

9. Erogazione della sovvenzione, controlli, rinuncia, revoche e recupero aiuto

9.1 Erogazione

Con il decreto del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di approvazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, viene disposta l’erogazione delle sovvenzioni da parte di ARTEA, ai sensi dell’articolo 9 comma 5 della legge regionale 5 maggio 2020 n. 28.

9.2 Controlli

Dopo l'erogazione dell'aiuto, l'Amministrazione Regionale effettua il controllo a campione, dei beneficiari ammessi, in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al punto 3, per verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, ai sensi della delibera di G.R. n. 1058 del 01/10/2001, recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445.

L'Amministrazione regionale si riserva altresì di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** dello stesso con successiva restituzione dell'aiuto percepito.

9.3 Rinuncia

L'impresa deve comunicare l'eventuale rinuncia del contributo, via PEC, al Settore responsabile del bando e ad ARTEA, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'elenco dei soggetti beneficiari aventi diritto alla sovvenzione.

9.4 Revoca e recupero aiuto

Costituiscono cause **di decadenza e conseguente revoca totale** del finanziamento:

- esito negativo dei controlli di cui al paragrafo 9.2;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad ottenere un indebito vantaggio economico in riferimento all'aiuto richiesto, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso. A tal fine, la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna allo stesso un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine, il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo “regionetoscana@postacert.toscana.it”.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione, del quale viene data comunicazione al beneficiario ed al soggetto gestore.

Qualora invece la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.), di volta in volta vigente.

8. Disposizioni finali

8.1 Trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura;

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

8.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” all’emanazione del bando di attuazione, alle verifiche istruttorie, nonché all’approvazione dell’elenco di liquidazione delle domande ammesse generato dal sistema informativo di ARTEA;

- l’Agenzia Regionale per la Toscana dell’Erogazione in Agricoltura è responsabile della ricezione delle domande e dell’elaborazione delle istanze, finalizzata alla formazione dell’elenco di liquidazione, nonché all’erogazione degli aiuti.

Il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali o regionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l’integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale. L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

8.3 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie messe a disposizione con il presente atto per la misura, di cui alla legge regionale del 5 maggio 2020, n. 28, articolo 9, comma 1, lettera b), ammontano a euro 900.000,00.

L’importo suddetto può essere incrementato con:

- le risorse finanziarie, di cui alla legge regionale del 5 maggio 2020, n. 28 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, articolo 9, comma 1, stanziato per la misura di cui alla lettera c), non utilizzate, in caso le richieste finanziarie risultanti dalle domande presentate sul relativo bando siano inferiori a quanto messo a disposizione, mentre le risorse stanziato per la presente misura risultino insufficienti a coprire il fabbisogno. In tal caso, le risorse sono destinate con atto del dirigente responsabile del procedimento;
- ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti regionali.

Qualora le domande presentate su questa misura non esauriscano la dotazione finanziaria assegnata, le risorse residue concorrono eventualmente ad incrementare le risorse finanziarie per la misura di cui alla legge regionale del 5 maggio 2020, n. 28 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, articolo 9, comma 1, lettera c), prevista per la filiera ovicaprina da latte della Toscana e rivolta alle imprese di trasformazione che producono formaggi ovini a denominazione d’origine controllata. In tal caso, le risorse sono destinate con atto del dirigente responsabile del procedimento.